



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 31 / 2014

Adunanza **ordinaria** di 1^a convocazione – seduta pubblica

Oggetto: CC 31 - IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2014.

L'anno **2014** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del **sig. Marino Severgnini**, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'intervento del Segretario Generale dott. **Gian Antonio Oleotti**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano:

Consiglieri presenti	Consiglieri assenti giustificati
ROSSONI GIOVANNI FORNER PIERANGELO BENELLI EDOARDA PATRINI GABRIELE CABINI EMANUELE GARGIONI MAURIZIO CREMONESI SILVIA CARELLI ELISA UBERTI FOPPA ALESSANDRA ZIBELLI ENZO CROTTI MARCO GIOVANNI SEVERGNINI MARINO SCHIAVINI FEDERICO	

Assessori esterni presenti	Assessori esterni assenti giustificati
BALLARINI GIUSEPPINA	

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Oggetto: **CC 31 - IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
- che il comma 730 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- che il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- che il comma 702 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

DATO ATTO

che nell'odierna seduta è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

RILEVATO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/11/2013 sono state determinate per l'anno 2013
 - le aliquote nelle seguenti misure:
 - a) aliquota 9,45 per mille per altri fabbricati e terreni agricoli;
 - b) aliquota 10,20 per mille per fabbricati categoria catastale D5 (banche) ed aree fabbricabili;
 - c) aliquota 5,6 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - d) aliquota 0,2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. L. n. 133/1994 e s.m.i.;
 - le detrazioni nelle seguenti misure:
 - a) euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) maggiorazione della detrazione di cui sopra, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

attualmente prevista in Euro 50,00 (con un importo massimo di Euro 400,00, al netto della detrazione di base);

ATTESO

- che le aliquote dell'imposta, come indicato nei co 6, 7, 8 e 9 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:
 - aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
 - aliquota base dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;
 - aliquota base dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

RILEVATO

- che ai sensi dell'Art. 13, c. 10 D.L. n. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;
- che anche per l'anno 2014 il comma 380 lettera f) dell'Art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'Art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che ai sensi dei commi 707 e 708 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 **non si applica** :
 - ✓ all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ✓ ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - ✓ ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;
 - ✓ l'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - ✓ per assimilazione a quanto stabilito nel regolamento per l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al Capitolo 2 – articolo 11 "Estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale":

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, numero 3) Legge 147/2013:
 - a) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - b) Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possedute in modo esclusivo, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00 (PER L'IMPORTO ECCEDENTE È DA CONSIDERARSI ALTRO FABBRICATO). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste sopra, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

RILEVATO

- che l'Art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
- che il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RITENUTO in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, il citato gettito può essere raggiunto per l'anno 2014, mediante l'aumento delle aliquote base di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti misure:

- ✓ Aliquota IMU del **5,6** per mille (0,56%): per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- ✓ Aliquota ordinaria IMU del **10,20** per mille (1,02%): per **altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli**;
- ✓ Abitazione principale e relative pertinenze: esenti
- ✓ Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
- ✓ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2014 la detrazione di euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;

RICHIAMATI

- l'Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché per l'art. 20 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2014, le seguenti **aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU"**, quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:
 - ✓ Aliquota IMU del **5,6** per mille (0,56%): per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - ✓ Aliquota ordinaria IMU del **10,20** per mille (1,02%): per **altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli**;
 - ✓ Abitazione Principale e relative pertinenze: esenti
 - ✓ Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
 - ✓ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;
- 2) di confermare per l'anno 2014 la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;
- 3) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente IMU per l'anno 2014:

n. 2 RATE con scadenza:

• I^ RATA: 16 Giugno	Acconto 50% aliquote anno precedente
• II^ RATA: 16 Dicembre	Saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata
<i>(è facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno)</i>	

- 4) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, Art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dare tempestiva attuazione alla presente deliberazione,

Visto l'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Marino Severgnini

Il Segretario Generale
dott. Gian Antonio Oleotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'incaricato dell'Albo, si certifica che questa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi..

Offanengo, lì 9.8.2014

Il Segretario Generale
dott. Gian Antonio Oleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
dott. Gian Antonio Oleotti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo .

Offanengo, lì Il Segretario Generale : Dott. Gian Antonio Oleotti